



SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE  
IL RESPONSABILE

Ministero della transizione  
ecologica DG CRESS  
Divisione V Sistemi di  
Valutazione ambientale  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

p.c.  
Consorzio di bonifica della  
Romagna  
[bonificaromagna@legalmail.it](mailto:bonificaromagna@legalmail.it)

**Oggetto:** Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale. **valutazioni** in merito alle competenze in materia di VIA (art. 7-bis, comma 4-ter del D.Lgs 152/06)

In merito ai quesiti richiesti al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) dal Consorzio della Bonifica della Romagna, con nota prot. n. 39277 del 23/12/2021, acquisiti al prot. regionale n. 1184385 del 27/12/2021, relativi ai dubbi interpretativi sulla corretta individuazione dell'Ente competente ad effettuare le procedure di valutazione ambientale del progetto che prevede il recupero di 2 bacini esistenti (ex cave) di capacità singola inferiore al milione di mc, destinandoli, all'adduzione primaria della risorsa idrica a fini irrigui, attraverso la loro parziale impermeabilizzazione ed un collegamento, con condotta dedicata, al fine della migliore equalizzazione dei prelievi, si esprimono le seguenti valutazioni, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4-ter del D.Lgs 152/06.

Per quanto riguarda il primo quesito: "...se i progetti finanziati attraverso il PNRR, debbano essere valutati tutti dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che risulta non ancora istituita, oppure siano valutati secondo il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, stabilito dagli Allegati II, II bis, III e IV bis del D.Lgs 152/06 parte seconda..." si ritiene tale quesito di competenza del MITE, tuttavia, si evidenzia che la norma, che istituisce la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, specifica che tale Commissione fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico all'Autorità competente "*nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato*" (art. 8, comma 1 del D.Lgs 152/06). Inoltre, al comma 2 bis del medesimo articolo si specifica che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS svolge le "*procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'Allegato I-bis*". Da

Viale Della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6953  
fax 051.527.6095

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
/		Classif.	1310	500	180			Fasc.	2022	1

tale quadro normativo sembra che la volontà del legislatore sia quella di affidare alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS le procedure di valutazione ambientale, già definite di competenza statale dalla normativa vigente (art. 7, comma 1 e art. 7-bis comma 2 del D.Lgs 152/06) e non quella di estendere la competenza di tale Commissione a tutti i progetti finanziati dal PNRR, che risultano di interesse statale per effetto di tale finanziamento. Tale estensione comporterebbe, infatti, il rischio di rendere difficilmente conseguibile l'obiettivo principale affidato alla medesima Commissione, non ancora istituita, e cioè la semplificazione delle valutazioni ambientali.

Per quanto riguarda il secondo quesito nel quale si richiede se il progetto “...rientri nella categoria progettuale indicata al punto t) dell'Allegato III del D.Lgs 152/06 parte seconda: “Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10m e/o di capacità superiore a 100.000 mc...” si competenza regionale oppure, in virtù del collegamento tra i due invasi, debba rientrare al punto 13) dell'Allegato II del D.Lgs 152/06 parte seconda: “impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m<sup>3</sup>” si ritiene che la soglia dimensionale, che genera le diverse competenze tra lo Stato e le Regioni, sia riferita alle dimensioni geometriche dell'invaso (altezza superiore a 15 m o capacità d'invaso superiore al 1.000.000 m<sup>3</sup>) e non alla loro gestione e funzionamento. Nel caso specifico, infatti, il progetto prevede la realizzazione della condotta dedicata che collega i due invasi al solo fine di una migliore gestione della risorsa idrica accumulata (equalizzazione dei prelievi), senza effetti sulle dimensioni e sul volume d'invaso.

Si ritiene, pertanto, di proporre che il progetto del recupero dei bacini esistenti (ex cava) sia da assoggettare a VIA di competenza regionale, poiché tale progetto non supera le soglie dimensionali fissate al punto t) dell'Allegato III del D.Lgs 152/06 e la modifica proposta rientra al punto ag) dell'Allegato III del D.Lgs 152/06 “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”.

In attesa di un vostro riscontro e di indicazioni si inviano cordiali saluti.

Ing. Paolo Ferrecchi  
(nota firmata digitalmente)